



N. _____ di prot.

Deliberazione n.11

COPIA

COMUNE DI GAIBA

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:RIAPPROVAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 9 DEL 18.03.2015 ALL'OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, ART. 1, C. 612, L. N. 190/2014".

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, formalmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

BERVEGLIERI ROBERTO - Sindaco	SINDACO	P
SORIANI STEFANO - Assessore - Vice Sindaco	ASSESSORE	P
ROSINI NIKJ - Assessore	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dr. PRANDINI GINO.

Il SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.LGS. n. 267/2000 si esprime parere Favorevole:
in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LEIS ROSANNA

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.LGS. n. 267/2000 si esprime parere Favorevole:
in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to LEIS ROSANNA

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di G.C. N. 9 del 18.03.2015, all'oggetto. "Approvazione piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, art. 1, c. 612, L. n. 190/2014";

Viste le interpretazioni emanate dagli enti competenti, vedasi anche da ultimo disposizioni dell'ANCI del 23.03.2015;

Considerato che contrariamente a quanto indicato al punto 6. del deliberato all'atto sopra menzionato n. 9/2015, si ritiene di riapprovare l'atto in parola, integrandolo con appropriata relazione tecnica del Sindaco "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE";

Vista pertanto, l'allegata relazione, che in copia al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Premesso che la legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) all'art.1, comma 611, prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Visto in merito il successivo comma 612, secondo il quale i sindaci, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato che la finalità istituzionale delle disposizioni sopra riportate rimane quella prevista dai commi 27-29 dell'art.3 della legge 244/2007 e cioè il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o la cui attività è reperibile dal "mercato", né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società;

Considerato che il dettato della legge 190/2014 è diretta conseguenza del così detto rapporto Cottarelli, che prevede la razionalizzazione delle società partecipate in base ai seguenti cardini:

- ridurre l'ambito di intervento delle partecipate ai soli casi in cui le stesse operino in relazione al perimetro dei compiti istituzionali dell'Ente partecipante;
 - introduzione di vincoli quali quelli sulle partecipazioni indirette, sulle partecipazioni inferiori ad una percentuale significativa del capitale societario, sulle partecipate con un numero di dipendenti e di fatturato irrisorio, sulle partecipazioni in prolungata perdita;
 - trasparenza;
 - efficienza delle società partecipate mediante l'adozione di costi standard ed aggregazioni per lo sviluppo di economie di scala;
- Visto il successivo comma 615 dell'art.1 della citata legge 190/2014, che sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art.149-bis del D.lgs. n.152/2006 ed interviene in merito alla regolamentazione della gestione unica dell'ente di governo dell'ambito, in materia di servizio idrico integrato, prevedendo che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

Considerato che il Comune di Gaiba ha in essere le seguenti partecipazioni:

1) ha aderito in data 29.11.2011 con delibera consiliare n. 40 alla Società denominata "Azienda servizi strumentali - AS2 SRL" con una quota di partecipazione pari al 0,09%;

La suddetta Società ha confermato per l'anno 2014 un risultato d'esercizio positivo come pure per il triennio 2011-2013, e pertanto questo Comune non dovrà procedere ad alcun accantonamento nel Bilancio do previsioni per l'esercizio in corso.

2) ha aderito alla Società Cosecon S.p.a. il 13.06.2007, la quale ha mutata la propria denominazione in Attiva S.p.a., la quale ha presentato il 29.11.2013 domanda di ammissione alla "procedura di concordato preventivo". La quota di partecipazione è pari al 0,03.

3) il Comune di Gaiba fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" ai sensi della L.R. n. 5/1998 in applicazione della legge n.36/1994 s.m.i. e che sulla base di una convenzione stipulata in data 16/05/2005, come da delibera dell'Assemblea consorziale n.1 del 25/05/2004, l'A.T.O. Polesine ha conferito alla società a totale capitale pubblico denominata "Polesine Acque spa" la titolarità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I) dell'area gestionale del Polesine;

Considerato che il Comune di Gaiba detiene una minima quota di partecipazione al capitale societario pari al 1,04% e che il servizio svolto dalla società rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete previsti dalla tabella III.1 della Relazione del Commissario Cottarelli;

Dato che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete è caratterizzata da 2 principali peculiarità:

-il perimetro territoriale in cui viene svolto il servizio, è quello dell'ambito che ha ovviamente una dimensione sovracomunale;

-la presenza di una autorità o ente di ambito che assomma in se le funzioni del "regolatore" sottraendole ai singoli Comuni che compongono l'ambito;

e che l'esistenza di ambiti sovracomunali, rappresenta una risposta in termini di economie di scala che non possono essere raggiunte in servizi svolti su scala solo comunale ed inoltre tali servizi sono caratterizzati da importanti investimenti in rete o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diventa elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti;

Vista la legge 190/2014

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il bilancio di previsione 2015 in fase di redazione

Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

1) Approvare l'allegata relazione tecnica predisposta dal Sindaco del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", ai sensi dell'art. 1, c. 612, L. n. 190/2014, ed in particolare:

- Società denominata "Azienda servizi strumentali – AS2 SRL" con una quota di partecipazione pari al 0,09%;

- Attiva S.p.a., la quale ha presentato il 29.11.2013 domanda di ammissione alla "procedura di concordato preventivo". La quota di partecipazione è pari al 0,03%;

- Polesine Acque spa con quota di partecipazione pari al 1,04%.

2) " Si dispone di dare adempimento alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) previste ai commi 611 e 612, dando atto, come sopra espresso, che il Comune di Gaiba fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" ai sensi della L.R. n. 5/1998 in applicazione della legge n.36/1994 s.m.i. e che sulla base di una convenzione stipulata in data 16/05/2005, come da delibera dell'Assemblea consorziale n.1 del 25/05/2004, l'A.T.O. Polesine ha conferito alla società a totale capitale pubblico denominata "Polesine Acque spa" la titolarità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I) dell'area gestionale del Polesine, società nella quale il Comune di Gaiba una minima quota di partecipazione al capitale societario pari al 1,04% e che il servizio svolto dalla società rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete previsti dalla tabella III.1 della Relazione del Commissario Cottarelli;

Si dà atto che tale partecipazione non rientra tra quelle oggetto di riduzione o eliminazione entro il 31 dicembre 2015 in quanto la società Polesine Acque spa svolge un servizio indispensabile ed istituzionale e che l'esistenza dell'ambito sovracomunale, rappresenta già una certezza in termini di economie di scala che non possono essere raggiunte in servizi svolti su scala solo comunale ed inoltre tale servizio è caratterizzato da importanti investimenti in rete o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diventa elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti;

Si dispone di effettuare comunque i controlli sul rispetto delle seguenti normative:

-art.1, commi 725, 726, 727 della legge 296/2006 (entità massima dei compensi degli amministratori della società partecipata)

-art.1, comma 729 della legge 296/2006 e art.4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 (numero massimo dei consiglieri nella società partecipata);

-art. 1, comma 718 della legge 296/2006 (divieto di percepire compensi da parte degli amministratori comunali se nominati membri dell'organo amministrativo della società partecipata);

-art.1, comma 734 della legge 296/2006 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate della società partecipata);

-art.3 bis, comma 6 del D.L. n.138/2011 (acquisto di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n.163/2006 da parte della società partecipata);

-art.35, comma 3 del D.L. n.165/2001 e art.1, comma 557 e 558 della legge n.147/2013 (reclutamento del personale e conferimento di incarichi)."

3) Di non dare luogo a cessione di quote societarie per quanto riguarda AS2 per le motivazioni esposte in premessa;

4) Di dare atto che la ex COSEN S.p.A. – ATTIVA è in fase di liquidazione giudiziaria e pertanto si rimane in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari;

5) Trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, e darne pubblicazione sul sito web del Comune.

Con separata votazione unanime

DELIBERA

1) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, dlgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BERVEGLIERI ROBERTO - Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PRANDINI GINO

N. Reg. Pubbl. 70.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art. 124. comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifico che l'avanti esteso verbale viene pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 31-03-2015 all'Albo pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SITTA PAOLO

F.to Dr. PRANDINI GINO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

E' stata affissa a questo albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dr. PRANDINI GINO

E' copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRANDINI GINO





COMUNE DI GAIBA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

RELAZIONE TECNICA

Premessa – Il Piano Operativo di Razionalizzazione.

La Legge di stabilità 2015, all'art. 1 commi 611 e 612, ha previsto l'avvio da parte degli Enti Locali di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. La disposizione normativa, che recepisce in parte quanto previsto dal "Piano Cottarelli" del 07.08.2014, impone pertanto agli enti una valutazione delle proprie partecipazioni comunali, adottando uno specifico piano operativo, corredato da una relazione tecnica, che illustri il percorso temporale, le modalità adottate, nonché i risparmi che si intendono conseguire, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il piano operativo e la relazione a corredo devono essere approvati entro il 31.03.2015 e successivamente trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, oltre ad essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Entro la fine di marzo dell'anno successivo il Sindaco dovrà predisporre e trasmettere una relazione sui risultati conseguiti nell'adozione delle misure contenute nel citato piano.

La ricognizione delle società partecipate prevista dall'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007.

Uno degli elementi sul quale si fonda il processo di razionalizzazione previsto dalla L. n. 190/2014, è rappresentato dalla ricognizione comunali detenute, come delineata dall'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 "Legge Finanziaria 2008".

Dalla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni è risultata la conferma della partecipazione diretta del Comune di Gaiba nelle società sotto indicate, in considerazione che i servizi resi dalle stesse risultavano necessari per le finalità istituzionali dell'Ente:

- Società denominata "Azienda servizi strumentali – AS2 SRL" con una quota di partecipazione pari al 0,09%;
- Attiva S.p.a., la quale ha presentato il 29.11.2013 domanda di ammissione alla "procedura di concordato preventivo". La quota di partecipazione è pari al 0,03%;



COMUNE DI GAIBA

- Polesine Acque spa con quota di partecipazione pari al 1,04%.

Si dispone di dare adempimento alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) previste ai commi 611 e 612, dando atto, come sopra espresso, che il Comune di Gaiba fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" ai sensi della L.R. n. 5/1998 in applicazione della legge n.36/1994 s.m.i. e che sulla base di una convenzione stipulata in data 16/05/2005, come da delibera dell'Assemblea consorziale n.1 del 25/05/2004, l'A.T.O. Polesine ha conferito alla società a totale capitale pubblico denominata "Polesine Acque spa" la titolarità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I) dell'area gestionale del Polesine, società nella quale il Comune di Gaiba una minima quota di partecipazione al capitale societario pari al 1,04% e che il servizio svolto dalla società rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete previsti dalla tabella III.1 della Relazione del Commissario Cottarelli;

Si dà atto che tale partecipazione non rientra tra quelle oggetto di riduzione o eliminazione entro il 31 dicembre 2015 in quanto la società Polesine Acque spa svolge un servizio indispensabile ed istituzionale e che l'esistenza dell'ambito sovracomunale, rappresenta già una certezza in termini di economie di scala che non possono essere raggiunte in servizi svolti su scala solo comunale ed inoltre tale servizio è caratterizzato da importanti investimenti in rete o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diventa elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti;

Si dispone di effettuare comunque i controlli sul rispetto delle seguenti normative:

-art.1, commi 725, 726, 727 della legge 296/2006 (entità massima dei compensi degli amministratori della società partecipata)

-art.1, comma 729 della legge 296/2006 e art.4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 (numero massimo dei consiglieri nella società partecipata);

-art. 1, comma 718 della legge 296/2006 (divieto di percepire compensi da parte degli amministratori comunali se nominati membri dell'organo amministrativo della società partecipata);

-art.1, comma 734 della legge 296/2006 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate della società partecipata);

-art.3 bis, comma 6 del D.L. n.138/2011 (acquisto di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n.163/2006 da parte della società partecipata);

-art.35, comma 3 del D.L. n.165/2001 e art.1, comma 557 e 558 della legge n.147/2013 (reclutamento del personale e conferimento di incarichi)."

Di non dare luogo a cessione di quote societarie per quanto riguarda AS2 per le motivazioni esposte in premessa;

Di dare atto che la ex COSEN S.p.A. – ATTIVA è in fase di liquidazione giudiziaria e pertanto si rimane in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.-

IL SINDACO
Berveglieri Dr. Roberto

